

(N. 246)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei Deputati nella seduta del 26 gennaio 1949
(V. Stampato N. 266)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e dal Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1949

Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una società avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità, ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può, nel caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia, autorizzare la convocazione dell'assemblea in una località diversa da quella in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richie-

sta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea.

Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo adottate dalle assemblee delle società di cui al comma precedente debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del tribunale della località in cui l'assemblea si è riunita.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI